



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LA PRESCRIZIONE DEL TRIBUTO VERIFICATASI PRIMA DELLA
NOTIFICAZIONE DELLA CARTELLA NON IMPUGNATA NON PUÒ
FARSI VALERE CON L'IMPUGNAZIONE DELLA SUCCESSIVA
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO**

Sentenza del 26 maggio 2025, n. 715 del 2025 (dep. 03/06/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

Composizione

Dettori Gianluigi (Presidente)

Monaca Giovanni (Relatore)

Cagnoli Luisa Anna (Giudice)

153 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - 001 IN GENERE
Impugnazione dell'intimazione di pagamento - Prescrizione - Inammissibilità
della deduzione di vizi attinenti alla cartella – Valida notificazione della cartella
- Conseguenze

Massima

L'intimazione di pagamento, che faccia seguito ad una cartella esattoriale
validamente notificata e divenuta definitiva per mancata impugnazione, non
integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base
all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, essa resta sindacabile
in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto
il debito. (In applicazione del principio è stato affermato che, in presenza di una
cartella ritualmente notificata e non impugnata, il contribuente - mediante
l'impugnazione dell'intimazione - non può far valere la prescrizione del tributo
asseritamente maturata prima della notifica della cartella).

Rif. normativi

Art. 19 d.lgs. 31/12/1992 n. 546

Conformità

Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 21533 del 15/09/2017

Anno pubb.

2025